

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SOCIETÀ NAZIONALE DEBATE ITALIA"

Allegato A dell'atto costitutivo del 27/03/2019

TITOLO I

Costituzione – Sede – Ambito di intervento – Durata

Art. 1 – Costituzione

1.1 – È costituita ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente un'associazione senza scopo di lucro denominata "SOCIETÀ NAZIONALE DEBATE ITALIA", più avanti chiamata per brevità semplicemente Società, per la promozione, la diffusione e lo sviluppo del Debate in Italia.

Art. 2 – Sede

2.1 – La Società ha sede in Busto Arsizio. Il trasferimento della sede può essere deliberato con semplice delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifiche statutarie.

2.2 – Nelle forme di volta in volta richieste, con delibera del Consiglio Direttivo possono venire istituite o soppresse sedi secondarie, sezioni territoriali e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal presente Statuto.

2.3 – La costituzione e l'attività delle sedi, delle sezioni territoriali e delle rappresentanze di cui al precedente comma, nonché i loro rapporti con la sede centrale della Società, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Ambito di intervento

3.1 – L'azione e le iniziative della Società si estendono a tutto il territorio italiano con particolare riferimento, seppur non esclusivo, alle scuole e agli istituti di ogni ordine

grado, ivi comprese le istituzioni universitarie e di alta formazione.

3.2 – È facoltà della Società redigere uno o più regolamenti attuativi con cui verranno

stabiliti:

- l'organizzazione operativa, centrale e territoriale;
- le condizioni di partecipazione degli associati;
- i mezzi, le dotazioni e le procedure;
- il coordinamento con le strutture pubbliche e private interessate allo sviluppo

del Debate in Italia.

Art. 4 – Durata

4.1 – La Società ha durata illimitata.

TITOLO II

Scopi – Attività – Risorse Economiche

Art. 5 – Scopi

5.1 – La Società persegue esclusivamente e direttamente scopi di promozione

sociale e culturale e si prefigge il compito di realizzare i seguenti obiettivi:

- a) favorire e sviluppare la diffusione del Debate come contributo alla crescita della consapevolezza di cittadinanza e come pratica didattica;
- b) diffondere e promuovere una metodologia didattica che faccia riferimento al Debate come pratica per l'acquisizione delle competenze di ricerca documentale, di ascolto, di parlare in pubblico, di argomentazione, di confutazione, di valutazione e di autovalutazione;
- c) essere il punto di riferimento per persone singole, enti e istituzioni, scuole, altre Associazioni, gruppi costituiti in circoli di lavoro che hanno interesse allo sviluppo del Debate;
- d) favorire la disponibilità presso le scuole, istituzioni, enti pubblici o privati di

uno spazio di confronto e di esercizio per l'acquisizione e l'allenamento alle competenze del Debate;

e) promuovere lo scambio ed il confronto delle opinioni con le Debate Societies di altre nazioni, consorelle nella pratica e diffusione del Debate;

f) favorire e promuovere attività di ricerca sul Debate e sulle sue ricadute formative ed educative;

g) interagire con tutte le Società, Associazioni e Istituzioni che a livello nazionale o internazionali si occupano di Debate, anche nelle sue possibili e future evoluzioni.

Art. 6 – Attività

6.1 – La Società svolge attività di diffusione e promozione della pratica del Debate.

Si occupa esplicitamente, tra l'altro e non solo di quanto di seguito elencato:

a) sviluppa e organizza attività di formazione, conferenze e seminari, favorendo la partecipazione anche residenziale di docenti, studenti e di coloro che sono interessati a praticare il Debate;

b) organizza concorsi e tornei locali, regionali, nazionali e internazionali;

c) mantiene i contatti con le organizzazioni di Debate di altri paesi assicurando la partecipazione di squadre italiane ai tornei e academies internazionali;

d) organizza per lo meno annualmente un torneo e una academy internazionali;

e) cura ed assiste la progettazione e la realizzazione di una collana di testi;

f) implementa una biblioteca digitale sul Debate;

g) favorisce la nascita di club di Debate;

h) realizza e promuove attività di ricerca sul Debate e sulle sue ricadute formative ed educative;

i) interagisce in forma diretta con il MIUR, le sue ramificazioni periferiche, le

Università nazionali ed estere e gli enti e le istituzioni che promuovono lo sviluppo del Debate;

l) promuove l'accreditamento di formatori e di giudici per l'attività di Debate

6.2 – Per conseguire le finalità statutarie e nel rispetto dei limiti della normativa

vigente, la Società potrà:

- stipulare convenzioni e/o collaborare con Enti, Organismi, Associazioni pubbliche o private;

- compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed assicurativa;

- assumere e licenziare personale;

- acquistare e fornire beni e servizi, opere e prestazioni;

- finanziare iniziative ed in genere effettuare ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali;

- svolgere sussidiariamente e strumentalmente attività commerciale.

Art. 7 – Risorse Economiche

7.1 – La Società trae le sue risorse economiche ed i suoi mezzi finanziari per il funzionamento, lo svolgimento della propria attività ed il conseguimento degli scopi sociali da:

a) quote sociali degli associati;

b) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Società;

c) contributi di privati;

d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;

e) contributi di organismi internazionali;

f) erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;

g) introiti derivanti da convenzioni;

h) eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

i) iniziative di raccolte pubbliche occasionali di fondi.

7.2 – In ogni caso la Società osserverà il divieto di:

- distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi riserve e capitale durante la vita associativa;

- cedere beni, prestare servizi od altre utilità che non siano previsti dal presente Statuto in favore dei propri Associati.

7.3 – Qualsiasi utile eventualmente derivante dall'attività sociale deve essere reinvestito nelle attività istituzionali.

7.4 – I singoli associati non potranno in alcun caso chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo della Società, il patrimonio, su deliberazione dell'Assemblea, verrà devoluto a fini di attività sociale, con le modalità previste dal presente Statuto e dalle norme sull'associazionismo.

TITOLO III

Soci – Modalità di Ammissione ed Esclusione – Contributi Associativi

Art. 8 – Soci

8.1 – Fanno parte della Società coloro che sono intervenuti alla sua costituzione e quanti in seguito vi aderiranno. Possono essere soci le persone fisiche residenti in Italia e non, gli enti e gli organismi pubblici e privati di qualsiasi forma giuridica per il tramite del loro legale rappresentante, purché ne condividano e approvino gli scopi ed abbiano finalità non contrastanti con quelle espresse nel presente statuto. La società è apolitica e apartitica;

8.2 – I Soci si articolano in categorie cui corrispondono diversi obblighi e diritti così come specificato nel Regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In particolare sono istituite le seguenti categorie:

- soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

- soci benemeriti nazionali e di sezione (se costituita), coloro che conferiscono servizi, beni e contributi finanziari, giudicati dall'Assemblea nazionale o di sezione (se costituita) di particolare rilevanza;

- soci onorari, coloro che hanno particolari meriti nello sviluppo del Debate, valutati dall'Assemblea nazionale o di sezione (se costituita);

- soci ordinari – persone fisiche e giuridiche – che chiedono l'iscrizione e la rinnovano annualmente;

- soci junior – studenti fino al ventiseiesimo anno di età - che chiedono l'iscrizione e la rinnovano annualmente.

Tra soci fondatori e soci ordinari non sussistono differenze in ordine a diritti e doveri.

8.3 – I soci hanno pieno diritto di esercitare tutti i diritti ad essi riservati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento in modo tale da dare completa attuazione al rapporto sociale. I soci hanno altresì diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

8.4 – I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sociale, salvo specifiche esclusioni;

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- ad osservare ogni altra eventuale disposizione in materia.

Art. 9 – Modalità di Ammissione ed esclusione

9.1 – Chi intende aderire alla Società deve presentare domanda al Consiglio

Direttivo Nazionale o alla sezione territoriale (se costituita) dichiarando di condividere

le finalità della Società, di approvarne ed osservarne Statuto e i Regolamenti interni

e versare la quota associativa che viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo

Nazionale per le varie categorie di Soci.

9.2 – Il Consiglio Direttivo Nazionale o di sezione (se costituita) provvede a valutare

le domande di ammissione di norma entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento; in

caso di diniego, la motivazione è comunicata al titolare della domanda che, entro 30

(trenta) giorni, può appellarsi all'Assemblea Nazionale o di sezione (se costituita) la

quale si pronuncerà in merito alla domanda di ammissione alla prima occasione utile.

9.3 – La qualità di associato si perde per:

- recesso;

- mancato versamento della quota sociale (morosità);

- decesso;

- indegnità, qualora l'associato abbia tenuto comportamenti e messo in opera

fatti lesivi dell'immagine della Società o abbia procurato alla stessa intenzionalmente

danni morali o materiali, o abbia comunque tenuto comportamenti contrari alle

disposizioni delle Statuto dei regolamenti ed ai fini sociali.

9.4 – La decadenza dalla qualifica di socio è decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale

o di sezione (se costituita) a maggioranza, con efficacia immediata. Contro tale

delibera l'associato può appellarsi all'Assemblea Nazionale o di sezione (se

costituita). Altri provvedimenti disciplinari a carattere transitorio saranno decisi dal

Consiglio Direttivo Nazionale.

9.5 – La riammissione può essere disposta ove vengano a cessare le cause che

ebbero a cagionare la perdita della qualità di socio, su delibera del Consiglio Direttivo

Nazionale o di sezione (se costituita) con le stesse modalità previste per

l'espulsione.

9.6 – È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 10 – Contributi Associativi

10.1 – Ciascun associato verserà, all'atto dell'iscrizione, la quota sociale (contributo associativo) il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo nazionale e contenuto nel regolamento, così come una eventuale ripartizione della medesima tra la sede centrale e le sezioni territoriali. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

10.2 – I contributi dovranno essere pagati per intero in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione e normalmente entro il 30 aprile di ogni anno.

10.3 – Oltre al versamento delle quote associative nei termini pattuiti, i soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni nonché delle deliberazioni degli organi sociali.

Titolo IV

Struttura - Organi della Società

Art. 11 – Struttura

11.1 – La Società opera attraverso Organi Centrali con compiti dispositivi, organizzativi e di coordinamento sul territorio nazionale.

Art. 12 – Organi della Società

12.1 – Sono organi sociali centrali:

- a) le Assemblee nazionali (ordinarie e straordinarie);
- b) il Consiglio Direttivo nazionale;
- c) il Presidente nazionale;
- d) il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, eccezion fatta per il Revisore dei Conti; esse hanno durata quadriennale. Ciascun componente è rieleggibile.

Art. 13 – Le Assemblee Nazionali

13.1 – Le Assemblee nazionali possono essere ordinarie e straordinarie. Partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, con diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota annua di associazione. Il sistema proporzionale dei voti è fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposito regolamento approvato con Assemblea dei soci nel pieno rispetto dei diritti derivanti dall'appartenenza a ogni categoria di Soci. Eventuali deleghe debbono avvenire in forma scritta a favore di altri delegati. Non è ammessa più di una delega a favore della stessa persona.

13.2 – L'Assemblea ordinaria elegge, alla scadenza del mandato quadriennale, con votazioni separate:

- il Presidente;
- i membri del Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti;

Non si potrà procedere ad una votazione successiva finché non si sia fatto lo spoglio della precedente e la conseguente proclamazione del risultato.

13.3 – L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro il primo quadrimestre di ogni anno; ove non sia possibile osservare tale termine l'Assemblea si terrà entro il primo semestre. L'Assemblea deve essere convocata qualora ne sia fatta domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati a norma dell'art. 20 C.C.

Le Assemblee straordinarie sono convocate, durante l'anno, dal Presidente, ogni qualvolta lo stesso o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

13.4 – Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (che può essere diverso dalla sede della Società) e l'Ordine del Giorno. L'avviso è spedito per via elettronica all'indirizzo fornito da ciascun Associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data

fissata per la prima convocazione e/o pubblicato sul sito della Società.

Art. 14 – Compiti delle Assemblee Nazionali

14.1 – L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e del preventivo per l'anno in corso, nonché per la discussione di ogni punto inserito all'Ordine del Giorno.

14.2 – L'Assemblea ordinaria:

- approva la relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo e corredati dalla relazione del Revisore;
- delibera preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, comunque non inferiore a cinque componenti;
- si pronuncia sulle domande di ammissione respinte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame o riservati alla sua competenza dal presente Statuto;
- approva e modifica i Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

14.3 – L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

14.4 – L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie predisposte dal Consiglio Direttivo, eccetto che per il trasferimento di sede, e su ogni altra questione urgente ed innovativa all'Ordine del Giorno, compreso l'eventuale scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio.

14.5 – Per la validità delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di più della metà dei delegati, comprendendo anche la rappresentanza per delega. In seconda convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti.

14.6 – L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due/terzi (2/3) dei

presenti con diritto di voto, comprendendo anche le deleghe. Per lo scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre/quarti (3/4) dei soci.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo Nazionale

15.1 – Il Consiglio Direttivo:

- è composto dal Presidente Nazionale che lo presiede e dai membri eletti dall'Assemblea Nazionale;
- dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- è convocato almeno 2 volte all'anno, e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando non meno di 1/3 dei suoi membri ne facciano domanda motivata per iscritto al Presidente;
- delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e anche sopra argomenti non posti all'ordine del giorno, quando ne risulti evidente l'urgenza, e ne sia fatto esplicita richiesta dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri.

15.2 – L'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'Ordine del giorno delle materie da trattare deve pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione senza obblighi di forma purché con mezzi di comunicazione idonei. In assenza del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere individuato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti;

15.3 – Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno degli aventi titolo;

15.4 – Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. A parità di voto si intende approvata la proposta votata dal Presidente. Se richiesto da almeno un Consigliere, la votazione dovrà farsi a schede segrete. Le riunioni possono avvenire anche in forma telematica; delle sedute del Consiglio si terrà regolare Verbale.

15.5 – Se nel corso del loro mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, prenderanno il loro posto i primi dei non eletti in ordine di preferenze. Qualora non vi siano non eletti il Consiglio direttivo opererà col numero dei consiglieri rimasti in carica fino alla successiva Assemblea.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

16.1 – Il Consiglio Direttivo, ogni quadriennio, nella sua prima adunanza successiva all'Assemblea nazionale ordinaria per l'elezione degli organi sociali, nominerà un Direttore.

16.2 – Il Consiglio Direttivo nazionale ha i più ampi poteri per dirigere l'attività sociale. Oltre a quanto specificamente previsto nel presente Statuto, spetta al medesimo:

- a) elaborare i Programmi dell'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione ed esercitare il controllo sulla gestione finanziaria della Società;
- c) disporre l'assegnazione alle Sezioni di eventuali contributi;
- d) nominare il Direttore;
- e) assumere e licenziare personale necessario per il funzionamento della Società,
- f) risolvere i dubbi interpretativi dello Statuto ed apportarvi modifiche non essenziali rispetto alle finalità sociali;
- g) disporre studi e ricerche necessarie, nominando gruppi di lavoro, comitati e simili, anche con ricorso a persone esterne alla Società;
- h) stabilire l'ammontare delle quote sociali e la parte da versare alla Sede Centrale;

i) predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;

j) deliberare sui contributi da riconoscere alle Sezioni territoriali, il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale e contenuto nel Regolamento. Parte delle quote sociali, versate dagli associati alle Sezioni di appartenenza e nella misura stabilita con delibera del Consiglio Direttivo nazionale e contenuto nel Regolamento, sarà versata dalle Sezioni alla Sede Centrale.

k) svolgere ogni altra attribuzione che non sia espressamente devoluta alla competenza dell'Assemblea Generale.

Art. 17 – Il Presidente nazionale

17.1 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, esercita il potere esecutivo dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; Il Presidente nazionale controlla il regolare andamento degli uffici sociali, stipula convenzioni a livello nazionale, firma la corrispondenza ed i mandati, convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie ed il Consiglio Direttivo;

17.2 – Per questioni urgenti e per pratiche di ordinaria amministrazione può provvedere direttamente riferendone al Consiglio;

17.3 – Il Presidente nomina nell'ambito del Consiglio Direttivo il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Nel caso in cui Presidente e Vice-Presidente cessino dalla carica, le loro funzioni sono temporaneamente assunte dal Consigliere in carica anagraficamente più anziano, che avvia le procedure per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Art. 18 – Il Revisore dei Conti

18.1 – Il Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ordinaria nazionale e dura in

carica un quadriennio. Non può essere eletto Revisore il socio che abbia rapporti di interesse privato con la Società. Il Revisore dei Conti può presenziare alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

18.2. – Il Revisore dei Conti è incaricato di controllare l'andamento finanziario della Società e specialmente la tenuta della contabilità. Deve, in fine di ogni anno, stendere la relazione sulla revisione contabile dell'esercizio da presentare alla Assemblea generale ordinaria. Detta relazione dovrà essere consegnata al Presidente nella prima quindicina di febbraio.

Art. 19 – Il Direttore

19.1 – Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, ogni quadriennio, nella sua prima adunanza successiva all'Assemblea nazionale ordinaria per l'elezione degli organi sociali e può essere riconfermato. In particolare:

- ha la responsabilità diretta del funzionamento organizzativo ed amministrativo della Società e di tutte le Sezioni territoriali;
- riferisce in Consiglio e redige annualmente una relazione sul lavoro svolto, con le proposte da attuarsi nell'anno successivo;
- compila e cura la conservazione dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee nazionali;
- cura la tenuta del Registro degli Associati ed ogni adempimento ad esso connesso;
- presiede alla gestione dei fondi sociali;
- firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
- verifica periodicamente la consistenza di cassa e fornisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo ogni informazione relativa all'andamento finanziario dell'esercizio sociale;

- cura la conservazione dei documenti contabili e verifica la loro regolarità;

- redige una relazione periodica sulla situazione finanziaria in corso.

TITOLO V

Esercizio sociale – Bilancio

Art. 20 – Esercizio sociale

20.1 – L'Esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con riferimento sia alla sede centrale che alle Sezioni Territoriali (se costituite).

Art. 21 – Bilancio

21.1 – Annualmente la Società redigerà il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno in corso, che potranno essere comprensivi dei movimenti finanziari delle singole Sezioni Territoriali (se costituite).

21.2 – Il Bilancio, sottoposto dal Presidente nazionale all'approvazione del Consiglio Direttivo, sarà accompagnato da una relazione illustrativa compilata dallo stesso Presidente, di concerto con il Direttore.

Il Bilancio, accompagnato dalla relazione illustrativa, dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria nazionale nei termini e secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente Statuto.

21.3 – È vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, come previsto dalle norme sull'associazionismo.

Titolo VI

Scioglimento – Disposizioni finali

Art. 22 – Scioglimento

22.1 – La Società può essere sciolta nei casi previsti dalla legge, per l'impossibilità di conseguimento degli scopi sociali per i quali è stata costituita. In caso di scioglimento

l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione verrà devoluto su deliberazione dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 6 del presente statuto.

22.2 – Tutte le controversie che insorgono fra i soci e la Società ovvero fra gli stessi soci in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, devono essere risolte con giudizio arbitrale devoluto alla cognizione del Presidente della Camera di Commercio competente per territorio, in base alla sede sociale, il quale emette giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità quale amichevole compositore.

Art. 23 – Disposizioni finali

23.1 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali in materia di associazioni.

Tivoli, 28/03/2019

Firme dei Soci fondatori: